

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n. 165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2018-02 denominato "Regolamento modificativo dei Regolamenti n. 2006-03, n. 2007-07, n. 2011-03, n. 2014-04, n. 2016-02";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2018-02 che entra in vigore in data 31 agosto 2018.

San Marino, 28 agosto 2018

Firmato: **IL VICE DIRETTORE**
Dott. Raffaele Mazzeo

**REGOLAMENTO MODIFICATIVO DEI
REGOLAMENTI N. 2006-03, N. 2007-07, N. 2011-03,
N. 2014-04, N. 2016-02**

anno 2018 / numero 02

Articolo 1 - Modifiche al Regolamento n. 2006-03

1. E' stata inserita la seguente definizione all'articolo 1, comma 1:

aa.bis) "succursale": definizione descritta al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 165 del 17 novembre 2005;

Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n. 2007-07

1. La definizione n. 88 del Regolamento n. 2007-07 è così integrata:

88. "succursale": fatta salva la definizione di cui al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 165 del 17 novembre 2005, ai fini del presente Regolamento si intende la sede di attività di una banca principalmente deputata alle dirette relazioni con il pubblico.

Quale punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca, rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio stagionali o saltuari) mentre non vi rientrano:

- a) le apparecchiature di home banking nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;*
- b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;*
- c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.*

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento n. 2011-03

1. La definizione n. 82 del Regolamento n. 2011-03 è così integrata:

82. "succursale": fatta salva la definizione di cui al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 165 del 17 novembre 2005, ai fini del presente Regolamento, si intende la sede di attività di una società finanziaria principalmente deputata alle dirette relazioni con il pubblico;

Articolo 4 - Modifiche al Regolamento n. 2014-04

1. La definizione n. 75 del Regolamento n. 2014-04 è così integrata:

75. "succursale": fatta salva la definizione di cui al comma 1, dell'articolo 1 della Legge 165 del 17 novembre 2005, ai fini del presente Regolamento si intende, la sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che effettua direttamente alcune operazioni o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività dell'istituto;

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02

1. E' stata inserita la seguente definizione all'articolo I.I.2, comma 1:

39.bis) "succursale": definizione descritta al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 165 del 17 novembre 2005;

2. L'articolo I.II.1, comma 2 è così modificato:

2. Le presenti disposizioni regolamentari, che uniformano le modalità di rappresentazione degli elementi di bilancio per le imprese destinatarie del presente Regolamento, sono formulate in recepimento delle direttive dell'Unione Europea 86/635/CEE e 89/117/CEE e successive modifiche, anche al fine di preparare, progressivamente, il sistema finanziario all'applicazione dei principi LAS-IFRS.

3. Alla Parte IX "Pubblicità" – Titolo 1 – Pubblicità del bilancio e del bilancio consolidato, è stato inserito il seguente nuovo articolo e relativi commi:

IX.I.2. Documenti contabili delle succursali di soggetti esteri.

1. Le SUCCURSALI sammarinesi di soggetti esteri costituiti in Paesi dell'Unione Europea, pubblicano nella Repubblica di San Marino:

- *il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità e i principi contabili internazionali previsti dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;*
- *le seguenti informazioni supplementari riguardanti l'attività delle succursali stesse:*
 - *voci dell'attivo: "Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali", "Crediti verso enti creditizi", "Crediti verso clientela", "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito", "Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale" e "Totale attivo";*
 - *voci del passivo: "Debiti verso enti creditizi", "Debiti verso clientela", "Debiti rappresentati da strumenti finanziari";*
 - *voci del conto economico: "Interessi attivi e proventi assimilati", "Commissioni attive", "Profitti (perdite) da operazioni finanziarie", "Altri proventi di gestione", "Spese amministrative", "Imposte dell'esercizio";*
 - *garanzie e impegni: voci "Garanzie rilasciate" e "Impegni";*
 - *numero di persone impiegato in media dalla SUCCURSALE;*
 - *ripartizione per le seguenti voci "Titoli del Tesoro e altri strumenti finanziari ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali", "Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito", "Azioni, quote ed altri strumenti finanziari di capitale" a seconda che siano o non siano considerate IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.*

Le voci contabili sopra richiamate sono rilevate e valutate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Circolare applicativa e controllate secondo la legislazione vigente nella Repubblica di San Marino.

2. Le SUCCURSALI sammarinesi di soggetti esteri costituiti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, sono tenute a pubblicare nella Repubblica di San Marino il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria

casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità e i principi contabili internazionali previsti dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 75 della Legge 165 del 17 novembre 2005, la pubblicazione delle informazioni contabili concernenti l'attività delle SUCCURSALI sammarinesi di soggetti esteri costituiti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea è prevista nei seguenti casi, con le modalità indicate:

- qualora i documenti di bilancio della casa madre siano stati redatti conformemente o in modo equivalente alla Direttiva dell'Unione Europea n. 86/635/CEE e successive modifiche, le SUCCURSALI pubblicano le informazioni supplementari di cui al precedente comma 1, rilevate e valutate secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Circolare applicativa e controllate secondo la legislazione vigente nella Repubblica di San Marino;*
- nei casi diversi dal precedente alinea, le SUCCURSALI pubblicano i conti annuali concernenti la propria attività (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) compilati secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Circolare applicativa e controllati secondo la legislazione vigente nella Repubblica di San Marino.*

3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 31 agosto 2018.

Articolo 7 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).